

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
FERRENTINO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAINI Dr.ssa Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n° 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, viene inoltre contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. N° 267/2000)

- o E alla Prefettura di Torino (art. 135, c. 2, T.U. n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA IL**

- o per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì



PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI AI SENSI DELL'ART. 82 DEL T.U.E.L. - D.L.GS N. 267/2000 E DEL D.M. N. 119/2000

L'anno duemiladieci addì dieci del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. FERRENTINO ANTONIO - Sindaco	Sì
2. PREACCO SUSANNA - Vice Sindaco	Sì
3. PEPE AGNESE - Assessore	No
4. AMODIO GIOVANNI LAZZARO - Assessore	Sì
5. GIACCONE ANNA - Assessore	Sì
6. REGE GIANASSO DANILA - Assessore	No
7. D'ADDETTA MICHELE ANTONIO - Assessore	Sì
TOTALE PRESENTI	5
TOTALE ASSENTI	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori ai sensi dell'art. 82 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 e del D.M. n. 119/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, capo IV, disciplina lo status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- l'art. 82 comma 1 del T.U.E.L. prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco, ai Presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, indennità dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- il comma 8 del citato art. 82 rimanda la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori a un decreto ministeriale, nel rispetto di criteri prefissati;
- il medesimo art. 82, al comma 11 prevede che le indennità e i gettoni di presenza, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio e che nel caso di incremento la spesa complessiva risultante, non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto ministeriale di determinazione delle indennità e dei gettoni;

Richiamato l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, che stabilisce che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...) sentita la conferenza Stato - Città in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 con il quale viene differito al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. n.267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Considerato che, per effetto della succitata normativa si devono ritenere di competenza della Giunta Comunale le seguenti deliberazioni:

- determinazione dell'indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori;
- determinazione della TARSU per l'anno 2010
- verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie, anno 2010;
- determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale (refezione scolastica, asilo nido, uso di locali, centro estivo, ecc...) e degli altri servizi
- determinazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche l'anno 2010;
- determinazione dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2010;
- destinazione dei proventi di contravvenzione al Codice della Strada
- ricognizione del patrimonio immobiliare suscettibile di valorizzazione ovvero dismissione anno 2010;

- concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali, adeguamento tariffe;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 con il quale viene differito al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali;

Atteso che con decreto del ministro dell'interno n. 119 del 04 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, abrogato parzialmente dal T.U. n. 267/2000, e che sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;

Considerato che il comma 54 della Legge n. 266 del 23/12/2005 ("Legge Finanziaria 2006") ha previsto una riduzione del 10% delle indennità di funzione agli Amministratori;

Rilevato che non è più dovuta l'indennità al Sindaco a seguito di nomina dello stesso a Consigliere provinciale;

Visto il prospetto seguente, dal quale risultano le indennità spettanti:

	Indennità spettante ai sensi T.U.E.L. 267/200 e D.M. 119/200	A dedurre 50% per lavoratori dipendenti	Indennità spettanti
Al Sindaco	€ -	€ -	€ -
Al Vice - Sindaco	€ 390,44	€ 195,22	€ 195,22
Agli Assessori	€ 292,83	€ 146,42	€ 146,42*

*escluso l'Assessore Michele D'Addetta, che, in quanto lavoratore autonomo, percepisce il 100% dell'indennità

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 82 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. n. 119/2000, le indennità di funzione del ViceSindaco e degli Assessori, sono quantificate come in premessa.
3. Di quantificare in complessivi € 12.884,88 (al lordo della ritenute eraridi) la spesa relativa alle indennità di funzione al Vice - Sindaco ed agli Assessori per l'anno 2010.
4. Di dare atto che le indennità di cui in premessa potrebbero subire modificazioni a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale di adeguamento delle stesse.
5. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 2 bis della Legge n. 26 del 28/02/2001, non sono più dovuti gli oneri per i permessi retribuiti ad amministratori dipendenti da Enti Pubblici.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ed al Segretario Comunale per i successivi adempimenti.

Procedutosi a separata e successiva votazione, per volontà espressa dall'intero collegio deliberante, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.